

# **COMUNE DI PRALBOINO**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**



### **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA E MEDIANTE AUTOBUS**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 29-04-2013**

## **Definizione del servizio**

Il servizio di noleggio con conducente rientra nei servizi pubblici non di linea che hanno la funzione di provvedere al trasporto collettivo o individuale di persone. Vengono effettuati a richiesta dei trasportati, su itinerari, date ed orari stabiliti di volta in volta.

## **Disciplina del servizio**

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme Comunitarie, Statali e Regionali in materia con particolare riferimento alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, della L. R. 15 aprile 1995 n.20, la L. R. 14 Luglio 2009 n. 11 e la L. R. 4 aprile 2012 n. 6 e per il noleggio con autobus: la Legge 11 agosto 2003 n. 218, del D.Lgs 22 dicembre 2000 n. 395.

## **Parte I<sup>^</sup>**

### **Esercizio dell'attività mediante noleggio di autovettura con conducente**

#### **Art. 1**

##### **Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica, in possesso dei requisiti di legge, che può esercitare l'attività in forme previste dall'art. 7, comma 1, della L. 21/1992, salvo la possibilità di conferimento, come di seguito disciplinato.

Ogni autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e consente l'immatricolazione esclusivamente di tale mezzo.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.

2) Nei casi in cui al primo comma, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

3) in caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso

## **Art. 2**

### **Condizioni di esercizio**

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio. E' consentito, invece essere titolari di più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10, comma 4, della Legge 21/92.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

## **Art. 3**

### **Numero delle autorizzazioni**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della L. 21/92, il Responsabile del servizio è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Brescia ex art.7 L.R. 20/95.

## **Art. 4**

### **Inizio e sospensione del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

## **Art. 5**

### **Riconoscibilità delle vetture**

Le autovetture in servizio devono:

- Portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la dicitura "noleggio",

- Essere dotate di targa o adesivo posteriore recante lo stemma del comune, il numero di licenza e la dicitura "NCC" inamovibile.
- Riportare sul libretto di circolazione l'immatricolazione per il servizio di noleggio con conducente.
- 

## **Art. 6**

### **Operatività del servizio**

Il servizio parte sempre dall'indirizzo della rimessa; sita obbligatoriamente nel comune di Pralboino (indicato al momento della richiesta); opera senza limiti territoriali.

I conducenti hanno facoltà di recusare il trasporto di persone alterate dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, o con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei cani guida dei non vedenti. Il corrispettivo per il trasporto è concordato tra il vettore e l'utenza che ad esso si rivolge.

## **Art. 7**

### **Requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore**

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" - di cui all'art. 25 della L.R. 4 aprile 2012 n. 6. Il certificato di iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## **Art. 8**

### **Esercizio dell'attività mediante noleggio di autobus con conducente**

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente (autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente) è regolato dalla Legge 11 agosto 2003, n. 218, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", nonché dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, recante disposizioni in materia di requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La Legge 218/2003, sopra richiamata, ha introdotto la liberalizzazione del settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, conferendo alle Regioni il compito di adottare specifici atti legislativi o regolamentari con i quali dovranno essere fissate le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Lombardia delle norme attuative in materia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività continua ad essere rilasciata dal Comune, con il solo limite che la medesima avrà efficacia fino a quando non sarà sostituita, nei termini e

con le modalità fissate a livello regionale, dalla nuova autorizzazione prevista dalla Legge 218/2003.

## **Parte II<sup>^</sup>**

### **CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e dimostrino la disponibilità dell'immobile adibito a rimessa e siano in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla legge.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito web del Comune.

#### **Art. 9**

##### **La Commissione esaminatrice delle domande**

Al momento dell'indizione del bando viene nominata una commissione composta da:

- Il Segretario Comunale - Presidente;
- Un esperto del ramo, rappresentante delle associazioni di categoria - Membro
- Un Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica – Membro.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale.

#### **Art. 10**

##### **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero di autorizzazioni da assegnare,
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione,
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli,
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande,
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale,
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

#### **Art. 11**

##### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate utilizzando lo schema di domanda di cui all'articolo precedente, all'Ufficio Protocollo del Comune di Pralboino in carta libera, in alternativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec con firma digitale del richiedente.
2. Le domande pervenute fuori termine, presentate con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel precedente paragrafo, o non conformi, saranno rigettate.
3. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare di essere in possesso dei requisiti indicati dal presente regolamento e di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali.
4. I requisiti morali e professionali possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

## **Art. 12**

### **Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

La valutazione delle domande pervenute e dei titoli allegati per l'assegnazione delle licenze od autorizzazioni, saranno effettuate nel termine massimo di sessanta (60) giorni dalla data di chiusura del bando.

La commissione di concorso provvede a redigere apposita graduatoria, tenuto conto delle domande dichiarate ammissibili. La graduatoria formulata è approvata con determinazione del Responsabile del Commercio e quindi pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data della determina.

Durante il periodo di validità della graduatoria, le licenze od autorizzazioni, eventualmente resesi disponibili, saranno assegnate ai componenti della medesima, fino al suo esaurimento.

Il Responsabile del Commercio informa gli assegnatari di licenza con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

## **Parte III<sup>^</sup>**

### **L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

## **Art. 13**

### **Dichiarazione di prosecuzione dell'attività**

Il titolare dell'autorizzazione comunale deve produrre entro il 31 dicembre di ogni anno:

1. una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo.

2. deve dichiarare sotto la sua totale responsabilità: a) di essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing del mezzo oggetto del servizio b) di essere titolare di un contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo,
3. deve presentare un documento che dimostri la disponibilità della rimessa,

## **Art. 14**

### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per "atto tra vivi", in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
  
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di un anno. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco dei biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
  
3. Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per "atto tra vivi" o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) o la *dichiarazione sostitutiva deve essere depositata presso il competente ufficio comunale* unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di legge.
  
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione per trasferimento.

## **Art. 15**

### **Caratteristiche delle autovetture**

1. Le caratteristiche dei mezzi adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente sono indicate nell'art. 12 della L. 21/92. In particolare, i veicoli devono:
- a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - c) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di bagagli;
  - d) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti organi;
  - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
  - f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. I bambini di statura non superiore a 1,50 m. ha l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta indicati dal Codice della Strada.

## **Art. 16**

### **Acquisizione della corsa**

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 17**

### **Comportamento del noleggiatore durante il servizio**

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;

- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

## **Art. 18**

### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dal veicolo sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci e altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

## **Art. 19**

### **Collaborazione alla guida**

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 7.

## **Art. 20**

### **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

## **Art. 21**

### **Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie**

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle sedie a ruote e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

## **Art. 22**

### **Contachilometri**

I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

## **Art. 23**

### **Vigilanza sul servizio**

La Vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia locale